



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Clotilde Fierro

PRESIDENTE

Dott. Piero Rocchetti

CONSIGLIERE Rel

Dott. Patrizia Visaggi

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **213 /2021** R.G.L.

promossa da:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL – (CF 01165400589) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in TORINO, C.so Galileo Ferraris n. 1 - Avvocatura Inail- e giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio Romano del 07/08/2013 rep. n. 55082, racc. n. 16699 dagli avvocati Arianna Arione, Ivana Pavarino e Cristina Giordanino

APPELLANTE



CONTRO

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF 80078750587), in persona del suo Presidente p.t., e **SCCI SPA**, Società per la Cartolarizzazione dei Crediti INPS in persona del suo legale rappresentante p.t. (CF 05870001004) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Tommaso Parisi e Franca Borla giusta procura generale alle liti rispettivamente del 21.7.2015 per notaio Castellini di Roma e 3.7.2014 per notaio Mattielli di Tivoli, ed elettivamente domiciliati in Torino alla Via Arcivescovado 9 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della sede provinciale dell'Istituto.

APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

CONTRO

BOERO BARTOLOMEO S.P.A., (d'ora in avanti, per brevità, Boero) con sede legale in Genova, Via Macaggi 19, iscritta al Registro Imprese di Genova n. 00267120103, in persona del suo Presidente pro-tempore, Sig.ra Andreina Boero, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti autenticata dal Notaio Rosa Voiello di Genova in data 12 gennaio 2004 (rep. n. 73406) (v. prod. 1), dall'Avv. Roberto Cassinelli e dall'Avv. Roberto Castellani eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 101.

APPELLATA

CONTRO



CISA – Consorzio Italtrasporti e Servizi Ausiliari (C.F.01737470060) corrente in Tortona, c.so Repubblica n. 25 nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Alessandro Petruccelli ed elettivamente domiciliata in Alessandria, via Trotti 71, presso e nello studio degli avv. ti Claudio Del Nevo e Marco Del Nevo che lo rappresentano con poteri congiunti e disgiunti giusta delega allegata agli atti del primo grado del giudizio,

APPELLATO

CONTRO

SANGUGLIELMO LOG Società Cooperativa (C.F. 02031450063) corrente in Tortona, c.so Repubblica n, 25 nella persona del legale rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliata in Alessandria, via Trotti 71, presso e nello studio degli avv.ti Claudio Del Nevo e Marco Del Nevo che la rappresentano con poteri congiunti e disgiunti giusta delega allegata agli atti del primo grado del giudizio

APPELLATA

Oggetto: contributi INPS-variazione rapporto assicurativo INAIL

CONCLUSIONI

Per l'appellante INAIL: come da ricorso depositato in data 27.04.2021

Per l'appellato/appellante in via incidentale INPS: come da memoria depositata in data 20.08.2021



Per l'appellata Boero Bartolomeo s.p.a: come da memoria depositata in data 9.09.2021

Per l'appellato CISA: come da memoria depositata in data 10.09.2021

Per l'appellata Sanguglielmo Log soc.coop: come da memoria depositata in data 10.09.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi al Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del lavoro, la Sanguglielmo Log. soc coop arl (R.G.L. 1283/2017) e la società Boero Bartolomeo S.p.A. - in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 (R.G.L. 1290/17)- avevano proposto azione di accertamento negativo nei confronti dell' INAIL in relazione ai provvedimenti di variazione del 12/10/2017 e del 23/10/17 emessi a seguito della liquidazione del verbale di accertamento dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria N. AL 2017-017-01- del 18/01/2017, chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza del provvedimento di variazione e che nulla fosse dovuto all'Inail o, in subordine, chiedendo di limitare l'eventuale pronuncia di condanna alla minore somma effettivamente accertata.

Si era costituito in giudizio l'Inail precisando che la verifica era stata svolta nei confronti della Cooperativa Sanguglielmo Log, con accertamento iniziato presso il magazzino della ditta Boero Bartolomeo SPA in Tortona, loc. Sanguglielmo ss 211 Km 11,



dove la Cooperativa effettuava l'attività di facchinaggio.

In particolare la Boero risultava essere stata committente nei contratti di appalto stipulati con il CISA Consorzio Italtrasporti e Servizi Ausiliari Società Cooperativa, che a sua volta aveva affidato l'attività di movimentazione alla Sanguglielmo.

Ancor prima avevano proposto opposizione, avverso i decreti ingiuntivi loro rispettivamente notificati dall' INPS, la Boero SPA - proprietaria del magazzino (causa RGL 850/17) e il Consorzio CISA - cui era stato appaltato il servizio di movimentazione della merce (causa 873/17).

Inoltre con R.G.L. n. 1115/17 era stata iscritta a ruolo l'impugnazione del verbale di accertamento e l'opposizione del conseguente avviso di addebito da parte di Sanguglielmo nei confronti dell'INPS.

Sia Sanguglielmo, sia CISA erano poi state chiamate in causa da Boero nell'ambito dei procedimenti nn. 850/17 e 1290/17.

Dal momento che tutte le cause erano originate dagli esiti dell'accertamento dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria N. AL 2017-017-01- del 18/01/2017, il Tribunale provvedeva alla riunione delle stesse.

Il giudizio era stato quindi definito con la sentenza n. 53/2021, con la quale il Tribunale di Alessandria: revocava i decreti ingiuntivi notificati dall'Inps, annullava l'avviso di addebito Inps; dichiarava illegittimi i provvedimenti Inail di variazione dei rapporti assicurativi relativi a Sanguglielmo Log e a Boero



SpA , dichiarando che nulla era dovuto dai ricorrenti agli Istituti, ed infine condannava in solido Inps e Inail al rimborso delle spese processuali in favore di Sanguglielmo Log Boero S.p.A. e Cisa, liquidate in €. 3.500,00 per ciascuna parte vittoriosa.

Propone appello avverso la sentenza di primo grado l'Inail assumendo le seguenti conclusioni:

“ accogliere l'appello proposto dall'Istituto e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare in toto le domande proposte con distinti ricorsi dalla Sanguglielmo Log soc. coop e dalla Boero Bartolomeo S.p.A., confermando la legittimità dei provvedimenti di variazione Inail rispettivamente notificati alla prima in data 12/07/2017 ed alla seconda, in qualità di obbligato in solido, in data 24/10/17, nonché la fondatezza della pretesa creditoria dell'Inail conseguente l'accertamento ispettivo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria N. AL 2017-017-01- del 18/01/2017.

Spese come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.

Si è costituito nel presente grado di giudizio l'INPS proponendo appello in via incidentale ed assumendo le seguenti conclusioni:

“si ritiene l'appello interposto da INAIL del tutto fondato e, per l'effetto, la Sentenza n. 53/2021 del Tribunale di Alessandria deve essere integralmente riformata.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, in considerazione dell'ingiusta ed illegittima declaratoria di revoca dei decreti ingiuntivi Nri 351/2017 e 355/2017 nonché dell'annullamento



*dell'avviso di addebito n. n.301 2017 00002979 26 000
dell'11.8.2017 propone:*

APPELLO INCIDENTALE

Affinché l'adita Corte d'Appello voglia riformare la sentenza di primo grado n. 53/2021 del Tribunale di Alessandria nella parte in cui statuisce l'annullamento nonché la revoca dei decreti ingiuntivi Nri 351/2017 e 355/2017 nonché dell'annullamento dell'avviso di addebito n. n.301 2017 00002979 26 000 dell'11.8.2017 e, per l'effetto disporre la conferma dei titoli esecutivi suddetti.

In subordine, perché le parti debitrice siano condannate a quella differente somma che dovesse essere accertata in corso di causa. Con vittoria di spese competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.

Nel costituirsi in appello Boero Batolomeo s.p.a ha assunto le seguenti conclusioni:

*“disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
respingere il ricorso in appello proposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nonché l'appello incidentale promosso da INPS e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 53/2021 pubblicata il 1° marzo 2021.*

In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte le domande rispettivamente proposte da Inps e Inail, mandare indenne Boero Bartolomeo S.p.A. dalle domande



svolte nei suoi confronti condannando C.I.S.A. Consorzio Italtrasporti e Servizi Ausiliari Società Coop., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e Sanguglielmo Log. Soc. Coop., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di tutte le somme dovute sia in ragione del decreto ingiuntivo n. 351/2017 sia in ragione del provvedimento notificato il 24 ottobre 2017.

Con vittoria dei compensi oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA”.

Si è costituito in tale fase di giudizio anche CISA assumendo le seguenti conclusioni:

“In via principale e nel merito: respingere integralmente gli appelli principale ed incidentale con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado;

In via subordinata: nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni di credito avversarie, e salvo il gravame, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e limitare l'eventuale pronuncia di condanna alla minore somma effettivamente accertata come dovuta in corso di causa con beneficio della preventiva escussione a carico dell'obbligato principale”.

Sanguglielmo Log.sooc coop, anche lei costituitasi in appello, ha assunto conclusioni analoghe a quelle del consorzio:

“In via principale e nel merito: respingere integralmente gli appelli principale ed incidentale con conseguente conferma



integrale della sentenza di primo grado;

In via subordinata: nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni di credito avversarie, e salvo il gravame annullare e/o revocare l'avviso di addebito opposto e limitare l'eventuale pronuncia di condanna alla minore somma effettivamente accertata come dovuta in corso di causa”.

Tutte le parti, ad eccezione di Boero Bartolomeo s.p.a, in via subordinata hanno insistito sulle istanze istruttorie formulate in primo grado (non avendo il Giudice di prime cure svolto attività istruttoria).

All’udienza del 21.09.2021, all’esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Al fine di inquadrare correttamente i fatti di causa, bisogna rammentare che il 28.03.2013 (ed il 19.5.2015) Boero ha appaltato a CISA il servizio di stoccaggio e ritiro prodotti presso il proprio magazzino di Tortona.

A sua volta CISA ha affidato l’attività di movimentazione delle merci all’interno del magazzino a Sanguglielmo.

Il 18.1.2017 l’Ispettorato del Lavoro ha eseguito accesso presso il magazzino di Boero ed ha notificato a Boero verbale unico di accertamento prot. 2051 del 26.1.2017, in forza della solidarietà prevista dall’art. 29 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.



L'INPS ha contestato a Sanguglielmo elusione contributiva: la corresponsione di somme ai lavoratori per rimborso chilometrico, esente da contribuzione, celava, a detta degli ispettori, la corresponsione di compensi ulteriori sottoposti invece a contribuzione. Serio indizio di ciò lo si ricavava, secondo gli ispettori, dall'esiguità dei corrispettivi versati, ai medesimi lavoratori, per lavoro straordinario.

L'INAIL, a sua volta, ha rivendicato nei confronti della cooperativa e della committente Boero le somme, a titolo di premi assicurativi, di cui alle richieste di pagamento in atti.

2.

Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione che si riporta:

“La fattispecie va, correttamente, inquadrata nell’ambito della simulazione: l’INPS, che è certamente terzo rispetto al rapporto di lavoro tra Sanguglielmo ed i lavoratori, può provare con ogni mezzo, senza limitazioni, la simulazione, e cioè che i rimborsi chilometrici in realtà mascherano prestazioni di lavoro straordinario, il tutto finalizzato ad eludere il versamento della contribuzione.

Detta prova, tuttavia, a fronte della documentazione versata in atti, attestante tutti gli elementi relativi alla effettuazione delle trasferte, avrebbe dovuto tendere alla dimostrazione dello svolgimento da parte dei lavoratori di lavoro straordinario, con



indicazione, anche meramente indiziaria, di tutti i possibili aspetti relativi a dette prestazioni di lavoro supplementare.

Invero, è agli atti documentazione dalla quale si evince il tragitto percorso dal dipendente ogni singolo mese e il rimborso effettuato applicando le tabelle ACI.

Detta prova documentale non risulta superata dalle prove orali, peraltro formulate in maniera affatto generica, offerte dall'INPS, le quali prove orali, comunque, non vertono affatto sulla dimostrazione che fosse stato svolto, di volta in volta, anziché la trasferta, lavoro straordinario dal singolo dipendente.

Risultando carente la prova del presupposto in forza del quale sono stati emessi in favore dell'INPS i decreti ingiuntivi, in forza del quale l'INPS ha formato l'avviso di addebito, e in forza del quale l'INAIL ha dato corso alle richieste di pagamento di somme in ragione della variazione del rapporto assicurativo, le domande di INAIL e INPS devono essere rigettate con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi, annullamento dell'avviso di addebito e dichiarazione di illegittimità del provvedimento dell'INAIL di variazione del rapporto assicurativo.

Le ulteriori questioni sollevate, relative alla solidarietà e ai rapporti tra Boero, CISA e Sanguglielmo, restano assorbite”.

3.

Fondano i loro appelli (principale e in via incidentale) INAIL e INPS sui seguenti motivi:



- a) La sentenza di primo grado si basa sull'erroneo presupposto che gli ispettori verbalizzanti abbiano ritenuto che le somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico fossero volte a retribuire ore di lavoro straordinario mentre la contestazione degli ispettori attiene alla mancanza di presupposti per l'esenzione contributiva;
- b) Il primo Giudice non ha tenuto conto che la cooperativa, né in sede di accertamento ispettivo e né in sede di giudizio è stata in grado di produrre alcuna "pezza" giustificativa al fine di dimostrare che le erogazioni fossero correlate ad effettive trasferte;
- c) Non è stato tenuto conto che dai prospetti consegnati agli ispettori erano emerse registrazioni di dati incongruenti e incompatibili con quanto sostenuto (chilometraggi non corrispondenti alla reale distanza tra le località di arrivo e destinazione; rimborsi per trasferte in località –es Genova e Bologna- non confermate dai lavoratori in sede di dichiarazioni; somme che sarebbero state corrisposte per rimborsare il costo dei tragitti casa/ lavoro –es dichiarazione Dahamani Nabil- che in quanto tali avrebbero dovuto essere ricompresi nella retribuzione imponibile ecc).

4.

Ritiene il Collegio che gli appelli siano fondati e meritevoli di accoglimento.



In primo luogo si deve evidenziare che gli ispettori verbalizzanti non hanno ritenuto che le somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico fossero svolte a retribuire ore di lavoro straordinario ma hanno rilevato che la cooperativa aveva registrato sul LUL, per quasi tutti i lavoratori impiegati sull'appalto, somme a titolo di rimborsi chilometrici (pari ad euro 0,40 per ogni KM), in assenza di idonea documentazione giustificativa (in sede di accertamento nulla in merito era stato prodotto).

La contestazione degli ispettori atteneva pertanto alla mancanza dei presupposti per l'esenzione contributiva corrisposta, non essendoci i riscontri in ordine al collegamento tra l'indennità e gli spostamenti effettivamente eseguiti.

Le somme corrisposte ai lavoratori risultano del tutto prive di ogni riscontro documentale, come peraltro evidenzia la stessa cooperativa nel ricorso introduttivo del giudizio, la quale si è limitata a sostenere che trattandosi di erogazione "forfettizzata" per importi non superiori alla soglia di esenzione giornaliera di E. 46,48, la medesima sarebbe comunque perfettamente legittima.

Ora, per costante giurisprudenza (Cass. 8135/2008) il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato in trasferta, richiede dunque esclusivamente che la prestazione lavorativa sia svolta



occasionalmente ed eccezionalmente al di fuori della normale sede di lavoro.

La prova della sussistenza dei suddetti requisiti grava sul datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di trasferta, e si tratta di una prova che necessariamente deve essere particolarmente rigorosa, proprio perché la trasferta comporta esenzione fiscale e previdenziale.

Invece, in allegato al ricorso introduttivo, la cooperativa si è limitata a produrre una tabella riepilogativa degli spostamenti asseritamente compiuti, con l'indicazione dell'importo del rimborso.

Ma c'è di più, dai prospetti consegnati agli ispettori sono emerse delle registrazioni di dati incompatibili con la genuinità di quanto sostenuto dalla datrice di lavoro.

In particolare:

-in numerosi casi ai lavoratori venivano riconosciuti rimborsi chilometrici nonostante i medesimi avessero dichiarato ai funzionari ispettivi di aver svolto costantemente la propria attività presso il magazzino Boero SPA di località San Guglielmo .

Ciò, ad esempio, anche in relazione ai lavoratori Damiani Alberto e Mongiardini Oscar i quali svolgevano il ruolo di capoturno in località Sanguglielmo alternandosi tra loro nel corso della giornata;



- in numerosi casi più lavoratori risultavano essersi recati nella stessa giornata lavorativa nella medesima località di destinazione, partendo dalla stessa località iniziale, ed a ciascuno di loro era riconosciuto un rimborso chilometrico (cfr ad esempio nella settimana del 4 aprile 2016 ben 5 lavoratori risultano essersi recati a Genova per l'intera settimana);
- risultavano (vedasi prospetto D allegato al verbale-riepilogativo dei tragitti per i quali la società ha corrisposto somme a titolo di rimborso chilometrico) numerosi rimborsi per i tragitti casa lavoro (es lavoratori Alfano Diletta- res Cassano ; Scapin – res Alessandria ; Mongiardini –res Sale);
- per alcuni lavoratori (es Pitzalis , Baiardi, Tocila) risultavano rimborsi chilometrici per trasferte in determinate località (in particolare Genova e Bologna), ma tali spostamenti non venivano confermati dai lavoratori in sede di dichiarazioni;
- i compensi per rimborsi chilometrici in numerosi casi venivano conteggiati sulla base di un chilometraggio non corrispondente alla reale distanza tra le località di partenza e di destinazione, oppure venivano rimborsati chilometraggi differenti a seconda del lavoratore per la medesima tratta (ad es. per il mese di maggio 2015 al lavoratore Maragna Danilo sono stati rimborsati 208 Km al giorno a/r per la tratta Sale-Torino e, per la medesima tratta, al lavoratore Mongiardini Oscar sono stati rimborsati 245 Km a/r al giorno; per il mese di marzo 2014 per la medesima tratta Tortona-Bologna sono stati rimborsati al lavoratore Baiardi



Paola 788 Km, a Damiani Alberto 595 Km, a Tocila Nicusor 718 Km) ;

- alcune trasferte apparivano del tutto inverosimili, ovvero compiute dallo stesso lavoratore più volte nell'arco di una stessa giornata (ad es. Alfano Diletta il 29/07/2016, giornata lavorativa con un ordinario orario di 8 ore, risulta aver percorso il percorso per Pozzolo Formigaro per 2 volte sia in andata che in ritorno ed il tragitto per Genova per ben quattro volte a/r);
- è stato accertato il riconoscimento della indennità di trasferta anche per giornate in cui lavoratori interessati erano rimasti assenti per motivi vari.

Inoltre la stessa Sanguglielmo ha affermato che il sig. Petruccelli, legale rappresentante della cooperativa, aveva concordato verbalmente con i lavoratori la somma di E. 0,40 /km a titolo di rimborso chilometrico per indennizzare il costo dei tragitti casa/lavoro.

Affermazione che risulta confermata da alcune dichiarazioni dei lavoratori (es dichiarazione Dahmani Nabil – doc 6 f) fascicolo Inail : “ *...Gli importi riportati sui prospetti paga come rimborso chilometrico sono dovuti ad un accordo verbale con Petruccelli in base al quale il percorso che faccio in auto da casa al lavoro tutti i giorni, compresi quelli per la pausa pranzo, quindi 4 volte al giorno, mi viene rimborsato*”.

Orbene, tali circostanze pacifiche e non contestate, configurano un comportamento ammissivo e intrinsecamente confessorio.



A questo proposito si osserva infatti che, anche qualora tali somme fossero state erogate per “rimborsare” il costo dei tragitti casa-lavoro, le contestazioni svolte dal verbale di accertamento (non negate circa l'esattezza dei dati rilevati e sopra riportati) risulterebbero comunque fondate, in quanto tali somme dovrebbero senza dubbio essere ricomprese nella retribuzione imponibile, esulando dalle ipotesi di esenzione legislativamente previste.

Il Tribunale ha ommesso di esaminare il contenuto di detti riscontri decisivi in senso sfavorevole per gli opposenti.

A titolo meramente esemplificativo si riporta uno stralcio delle dichiarazioni -raccolte in sede ispettiva – del lavoratore Kurti Arben : “....in questi 3 anni ho effettuato 4/5 giorni di trasferta presso altri magazzini.... ***La società non sta pagando i minimi contrattuali dal maggio 2015, così come previsti dal rinnovato CCNL..... Il personale occupato non effettua trasferte ma opera solo in questo magazzino. Il lavoro straordinario viene indicato in busta paga***”.

Ora, come già evidenziato l'onere probatorio non può che gravare sul soggetto che pretenda di essere destinatario del beneficio (Cass.16639/2014).

Sul punto ci si riporta ancora alla Suprema Corte secondo cui:

“I rimborsi chilometrici versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi



sostenute, devono essere documentati; in proposito, questa Corte ha già affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci" (Cass. nr. 2419 del 2012)....”.

E pertanto “L'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto con la prova documentale delle stesse e spetta al giudice di merito valutarne la ricorrenza nel caso concreto”.

Ricorrenza che secondo il Collegio, alla luce di tutte le incongruenze evidenziate dagli ispettori, non smentite dalla cooperativa che non è stata in grado di fornire alcun documento giustificativo con valore oggettivo, non sussiste.

Gli appelli proposti dagli Istituti devono quindi essere accolti.

5.

Si deve poi evidenziare che la Boero Bartolomeo s.p.a ha eccepito l'improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti, rilevando la non applicabilità di quanto previsto dal DL 17.03.2017 n.25 che ha abrogato il beneficio della preventiva



escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Non avendo tale previsione efficacia retroattiva ha evidenziato che INPS e INAIL dovevano prima rivolgere le loro pretese a Sanguglielmo e successivamente, in caso di mancato adempimento, a Boero.

Ritiene però il Collegio di dovere disattendere tale eccezione posto che, in materia di obbligazioni solidali, non sussiste una norma che impedisca al creditore di acquisire plurimi titoli di credito nei confronti dei singoli debitori in solido.

Inoltre il dato letterale della norma richiamata (art.29 comma 2) non impedisce al creditore la formazione di plurimi titoli di credito, bensì consente al debitore la possibilità di sottrarsi momentaneamente all'azione esecutiva, eccependo nelle prime difese il beneficio di escussione del patrimonio del debitore principale.

6.

CISA ha sostenuto poi di non essere solidalmente responsabile con la cooperativa Sanguglielmo posto che è la cooperativa consorziata ad essere il soggetto obbligato in principalità per la contribuzione previdenziale.

Ha sostenuto di non rivestire il ruolo di committente, ricoperto dalla Boero Bartolomeo s.p.a, soggetto giuridico che beneficia delle lavorazioni oggetto di causa, le richiede e ne paga il prezzo.



Ha evidenziato di non potere nemmeno ricoprire il ruolo di appaltatore in quanto non assume alcun rischio di impresa e non è dotato di una struttura imprenditoriale capace di svolgere i servizi *de quo*.

Non ritiene però il Collegio di condividere tale eccezione, posto che è il CISA che ha stipulato i contratti con la Boero e ha affidato l'attività di movimentazione alla Sanguglielmo.

Ritiene la Corte che il regime di solidarietà tra il committente e l'appaltatore per i crediti di natura retributiva, previdenziale ed assicurativa del lavoratore sia applicabile anche se l'esecutore del contratto di appalto è un consorzio. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha riconosciuto l'estensione della solidarietà ai consorzi considerandoli non meri intermediari, ma effettivi responsabili dell'esecuzione dei lavori, anche quando l'esecuzione è materialmente eseguita dalle imprese consorziate. In definitiva, la consorziata si pone nei confronti del committente alla stessa stregua di un subappaltatore.

Questo nel più ampio alveo tracciato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.254/14), teso ad evitare il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nel contesto dell'appalto.

La consorziata dunque si pone nei confronti del committente alla stessa stregua di un subappaltatore, senza snaturare pertanto la



ratio del regime di solidarietà né contravvenendo ai limiti della specialità del regime già osservati.

Infatti, *“la tutela speciale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto”* (Cass. 16259/18).

Conseguentemente l'applicazione del regime di solidarietà è riconosciuta plausibile anche nel rapporto tra un consorzio di cooperative e le sue consorziate, che *“non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il consorzio va considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subappalto”* (Cass.civ., sez. lav., n. 24368/2017, cui fa esplicito rinvio Trib. Roma, Sez. Lav., 3 luglio 2018).

7.

CISA, nell'ipotesi della sua ritenuta responsabilità solidale, ha eccepito il termine decadenziale di 24 mesi dalla cessazione dell'appalto (ex art 29 D.Lg. 276/2003).



Ha rammentato che di avere affidato le lavorazioni a Sanguglielmo log soc coop in virtù di tre mandati distinti per gli anni 2013 – 2014 – 2015. (doc. 5) e che quindi le somme portate dalle lavorazioni effettuate su contratti di appalto terminato al 31 dicembre 2013 dovevano intendersi irrimediabilmente prescritte ovvero l'azione solidale era comunque decaduta.

Identica conclusione ha svolto per le somme contestate in riferimento alle lavorazioni effettuate in forza di contratto di appalto scaduto al 31 dicembre 2014.

Essendo il verbale di accertamento **notificato il 26 gennaio 2017** le uniche somma eventualmente in discussione sarebbero solo e soltanto quelle relative al contratto scaduto al 31 dicembre 2015.

Le sole somme non prescritte e verso le quali non sarebbe intervenuta la decadenza ammonterebbero (per il consorzio) a un importo complessivo di € 48.028,88 per il periodo 1 gennaio 2015 – 30 settembre 2016.

Non ritiene il Collegio di condividere nemmeno tale eccezione posto che:

“In tema di responsabilità solidale nell'appalto di opere o di servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa nei confronti del committente dagli Enti previdenziali, giacché essa è soggetta alla sola prescrizione” (Cassazione civile, Sez. lav., 4 settembre 2019, n. 22110).



Prescrizione quinquennale che per il resto pacificamente non è decorsa posto che i contributi più risalenti attengono al 2013 (marzo) ed il verbale è stato notificato (come evidenziato dallo stesso consorzio) il 26.01.2017.

8.

Pertanto, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale dell'INPS, devono essere respinte le domande avanzate con i ricorsi introduttivi dei giudizi qui riuniti.

In base al principio della soccombenza, le appellate: Sanguglielmo, CISA consorzio e Boero devono essere condannate, in solido tra di loro, a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio all'INAIL e all'INPS, liquidate per l'Inail per il primo grado in euro 4.083,00 e per il presente grado in euro 4.100,00 e per l'INPS per il primo grado in euro 10.000,00 e per il presente in euro 11.000,00 oltre accessori.

9.

Deve essere infine accolta la domanda di manleva che Boero Bartolomeo s.p.a ha avanzato nei confronti di Sanguglielmo log soc coop e CISA CONSORZIO ITALTRASPORTI E SERVIZI SOC COOP dal pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n.351/17 e di quelle dovute in virtù del provvedimento INAIL del 24.10.2017, nonché del pagamento delle spese come sopra liquidate.

Si rammenta che i contratti di appalto di servizi prevedevano espressamente che l'impresa (il consorzio contraente) si



impegnava a tenere manlevata la committente da ogni qualsiasi responsabilità per qualsiasi questione, ivi inclusa quella avente natura retributiva e/o previdenziale che dovesse insorgere in relazione e/o nei confronti degli addetti all'appalto dell'impresa e/o di eventuali subappaltatori e/o eventuali imprese consorziate, per prestazioni rese nell'ambito ed in esecuzione del presente appalto, sia con riguardo a richieste provenienti direttamente da parte dell'INPS o dell'Inail o di ogni altro istituto previdenziale. Si ritiene comunque opportuno compensare le spese di lite tra la Boero, il Consorzio e la Sanguglielmo alla luce della natura della causa.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale dell'Inps ,
respinge le domande avanzate con i ricorsi introduttivi ;
condanna le appellate Sanguglielmo, C.I.S.A. CONSORZIO e Boero in solido tra loro a rimborsare le spese di entrambi i gradi all'Inail ed all'Inps, liquidate per l'INAIL per il primo grado in euro 4.083,00 e per il presente grado in euro 4.100,00 e per l'INPS per il primo in euro 10.000,00 e per il presente in euro 11.000,00 oltre accessori ;
dichiara che la BOERO BARTOLOMEO SPA ha diritto ad essere manlevata da SANGUGLIELMO LOG. SOC. COOP. e C.I.S.A. CONSORZIO ITALTRASPORTI E SERVIZI SOC



COOP dal pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 351/17 e di quelle dovute in virtù del provvedimento INAIL del 24.10.2017 nonchè dal pagamento delle spese come sopra liquidate.

Così deciso all'udienza del 21 settembre 2021

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Piero Rocchetti

LA PRESIDENTE

Dott. Clotilde Fierro

